

**REGOLAMENTO INTERNO PER
L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI E
LAVORI DI IMPORTO INFERIORE ALLA
SOGLIA DI RILEVANZA COMUNITARIA**

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.....	pag. 3
Art. 2 - Normative di riferimento.....	pag. 3
Art. 3 - Limiti di importo.....	pag. 3
Art. 4 – Divieto di frazionamento.....	pag. 4
Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento.....	pag. 4
Art. 6 – Piano delle forniture – Modalità operative.....	pag. 4
Art. 7 – Modalità di affidamento per fasce di importo.....	pag. 5
Art. 8 – Modalità di scelta degli operatori economici.....	pag. 6
Art. 9 – Modalità di valutazione.....	pag. 7
Art. 10 - Poteri di firma.....	pag. 8
Art. 11 – Criteri di aggiudicazione.....	pag. 8
Art. 12 - Garanzie.....	pag. 9
Art. 13 - Verifica delle prestazioni.....	pag. 9
Art. 14 – Spese per il funzionamento e di piccola manutenzione degli uffici.....	pag. 9
Art. 15 – Durata e rinnovo dei contratti.....	pag. 9
Art. 16 – Subappalto.....	pag. 10
Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	pag. 10
Art. 18 – Entrata in vigore.....	pag. 10

ART. 1. - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e la prestazione di servizi di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016 (in seguito anche "codice").

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare i processi d'acquisto con modalità semplificate, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa.

ART. 2. - NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Le disposizioni del presente Regolamento si attuano nel rispetto del diritto comunitario, statale e regionale, in conformità alle disposizioni del **D.Lgs. n. 50 del 18 Aprile 2016** "Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture", del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 207/2010 per le sole parti non abrogate dal D.Lgs. 50/2016 e fino alla loro abrogazione, nonché dei decreti attuativi previsti nel D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida dell'ANAC sempre previste e disciplinate nel D.Lgs. 50/2016 dal momento della loro entrata in vigore.

Formano inoltre parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Triennale di Prevenzione di Corruzione e il Codice di Comportamento adottati da Bar.S.A. S.p.A.

ART. 3. LIMITI DI IMPORTO

Le procedure per l'acquisizione di **beni, servizi e lavori** di cui al presente regolamento sono consentite per importi inferiori alle soglie comunitarie, nel rispetto dei principi della massima trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, rotazione e concorrenza tra gli operatori economici.

L'importo per l'acquisizione di beni, servizi e lavori affidati ai sensi del presente regolamento non può comportare una spesa complessiva, per ogni acquisizione, superiore ai limiti indicati nell'art. 35 del codice che, ad oggi, risultano essere le seguenti:

1. euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
2. euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture e di servizi;
3. euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX del D.Lgs. 50/2016.

I suddetti importi sono soggetti automaticamente a rideterminazione secondo le modalità di cui all'art. 35 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. In caso di rideterminazione delle soglie ai sensi dell'art. 35 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, le soglie del presente regolamento si intenderanno automaticamente allineate alle soglie rideterminate.

Gli importi di cui ai commi precedenti non possono essere superati nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento.

Eventuali costi relativi alla sicurezza inerenti i lavori concorrono alla determinazione dei limiti di importo del presente regolamento ma non possono essere oggetto di ribasso.

Per importi uguali o superiori a quelli su indicati o a quelli rideterminati ai sensi dell'art. 35 comma 3 si dovrà provvedere attraverso le ordinarie procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture applicando le disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.e.i.

Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi al netto degli oneri fiscali (IVA).

Si fa espresso rinvio alle linee guida ANAC n. 4 approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1097 del 26 ottobre 2016.

ART. 4. - DIVIETO DI FRAZIONAMENTO

Gli importi delle forniture di beni e servizi e di affidamento dei lavori non potranno essere artificiosamente frazionati allo scopo di ricondurre l'esecuzione alla disciplina del presente regolamento.

Non sono considerati artificiosamente frazionati:

- a) l'esecuzione di interventi il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
- b) gli affidamenti di un intervento misto di lavori, servizi o forniture affidati separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

ART. 5. - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Bar.S.A. S.p.A., per ciascuna acquisizione di cui al presente regolamento, opera a mezzo di un Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016. Il RUP viene nominato nel primo atto relativo all'avvio di ogni singolo intervento ed è, di norma, il Dirigente Delegato.

Il RUP deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente, a tal proposito si fa espresso riferimento alle linee guida ANAC n. 3 approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1096 del 26 ottobre 2016.

Il Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, affidamento ed esecuzione, svolge tutti i compiti relativi alla procedura di affidamento ed alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

ART. 6. – PIANO DELLE FORNITURE -MODALITA' OPERATIVE

Ciascun Ufficio trasmette, entro il 30 settembre di ciascun anno, al Responsabile dell'Ufficio Acquisti le richieste relative ai due esercizi successivi di acquisti di beni e servizi ricorrenti, necessari al funzionamento degli uffici e all'esecuzione di lavori aventi carattere di continuità; ogni richiesta deve essere corredata dalla stima della spesa annua preventivata per lavori e servizi e dalle quantità per quanto riguarda la fornitura di beni.

Per ogni area aziendale, il Responsabile dell'Ufficio Acquisti, di concerto con l'Amministratore Unico o, se trattasi di attività delegate, con il Dirigente Delegato valuta e predispose il programma dei servizi e forniture ricorrenti da inserire nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi e lo trasmette, entro il 20 ottobre di ciascun anno, al Responsabile Anticorruzione per la pubblicazione sul sito internet nella sezione "Amministrazione Trasparente" e alla Direzione Amministrativa per la compilazione del budget.

Le forniture, i servizi ricorrenti di cui al precedente comma si riferiscono ad acquisizioni la cui spesa unitaria annua preventivata è pari o superiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00).

Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi di cui al comma 2 potrà, ove ne ricorrano le necessità, essere aggiornato annualmente.

Redatto e pubblicato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi pari o superiori a 40.000,00 Euro, il Responsabile dell'Ufficio Acquisti, previa acquisizione della delibera dell'Amministratore Unico di avvio della procedura in cui verranno indicati tutti gli elementi essenziali per la scelta del contraente, si coordina con il responsabile del procedimento per l'avvio delle procedure di affidamento che avverranno in applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità di seguito indicate. La delibera dell'Amministratore Unico definisce oltre all'esigenza che si intende soddisfare tramite l'affidamento del contratto anche le caratteristiche minime dei beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori da invitare, il criterio per la scelta della migliore offerta nonché le motivazioni a supporto delle scelte effettuate.

Solo nel caso di acquisti connotati da urgenza ed emergenza in cui i tempi procedurali siano incompatibili con le esigenze di approvvigionamento, tali da creare pregiudizio alla continuità delle attività istituzionali, potranno essere emessi ordini per fronteggiare l'emergenza, previa istruttoria informale, avvisi esplorativi con termini ridotti e/o

acquisizione di preventivi tramite le vie brevi e formalizzazione dell'affidamento con provvedimento adeguatamente motivato e corredato dall'istruttoria svolta e dei criteri di selezione scelti.

ART. 7. – MODALITA' DI AFFIDAMENTO PER FASCE DI IMPORTO

L'acquisizione di beni, servizi e lavori sono effettuate previa consultazione di un numero minimo di operatori economici secondo lo schema di seguito riportato:

Tipologia	Importo	Numero minimo di operatori da consultare
Beni e servizi	≤ di € 3.000,00	Affidamento diretto previa richiesta di preventivo ad un solo operatore economico
	≥ € 3.000,00 < di € 10.000	Affidamento diretto adeguatamente motivato previa richiesta di almeno 3 preventivi
	≥ € 10.000 < € 40.000	invito ad almeno 5 operatori inseriti nell'Albo dei fornitori, fermo restando il rispetto dei principi imposti dalle normative vigenti
	≥ € 40.000 < soglia comunitaria	Pubblicazione su sito istituzionale di un'avviso pubblico per manifestazione di interesse e successivo invito ad almeno 5 operatori ritenuti idonei integrandoli ove insufficienti
Lavori	< € 20.000	Affidamento diretto adeguatamente motivato previa richiesta di almeno 3 preventivi
	≥ € 20.000 < € 40.000	invito ad almeno 5 operatori inseriti nell'Albo dei fornitori, fermo restando il rispetto dei principi imposti dalle normative vigenti
	≥ € 40.000 < € 150.000	Pubblicazione su sito istituzionale di un'avviso pubblico per manifestazione di interesse e successivo invito ad almeno 5 operatori ritenuti idonei integrandoli ove insufficienti
	≥ € 150.000 < € 1.000.000	Pubblicazione su sito istituzionale di un'avviso pubblico per manifestazione di interesse e successivo invito ad almeno 10 operatori ritenuti idonei integrandoli ove insufficienti
	≥ 1.000.000,00	Procedure ordinarie

Le indagini di mercato dovranno essere effettuate mediante pubblicazione di apposito avviso, ovvero di avviso cumulativo pubblicato entro il 30 gennaio di ogni anno, sul profilo di Bar.S.A. S.p.A. per un periodo non inferiore a 15 (quindici) giorni. In caso di avviso cumulativo lo stesso sarà del tipo "aperto" fino al momento di indizione della relativa procedura negoziata. L'avviso pubblico dovrà contenere l'indicazione dei requisiti richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta. In caso di comprovata urgenza il termine di pubblicazione è riducibile a 5 (cinque) giorni.

Nel caso di avviso cumulativo, l'elenco delle procedure che si intendono espletare ai sensi del presente regolamento, divulgato preventivamente mediante pubblicazione sul sito internet di Bar.S.A. S.p.A., ha lo scopo di raccogliere manifestazioni di interesse ovvero, in coerenza con i principi di trasparenza, dare informazione preventiva e propedeutica alle procedure da espletare.

La selezione degli operatori inseriti nell'Albo Fornitori avviene nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, economicità e rotazione in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro-piccole-medie imprese.

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e tenendo conto del limitato importo delle procedure oggetto del presente regolamento, le eventuali incompletezze e irregolarità nelle documentazioni e dichiarazioni eventualmente richieste dalla lettera di invito e presentata dai concorrenti, salvi i casi totalmente irrimediabili come la tardività

dell'offerta, e salvi i casi specificamente indicati nella richiamata disposizione di legge, non sono, di regola, considerate essenziali purchè consentano in ogni caso e senza alcun dubbio la valutazione dell'offerta, restando comunque soggette a regolarizzazione nei termini indicati dalla disposizione medesima.

Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nei seguenti casi:

- a) per la fornitura dei beni e per la prestazione di servizi che un unico soggetto può fornire o eseguire in conformità dei requisiti richiesti (unicità del fornitore);
- b) quando l'acquisizione riguardi beni la cui produzione è garantita da privativa industriale (proprietari di brevetti);
- c) per la locazione di immobili che presentino caratteristiche di unicità rispetto ai requisiti richiesti;
- d) quando alla acquisizione di beni e servizi si debba provvedere con urgenza, dovuta a circostanze imprevedibili, ovvero per motivi di sicurezza e non sia possibile rispettare i termini della procedura di gara. Le circostanze invocate a giustificazione del ricorso alla procedure di cui al presente comma non devono essere in alcun caso imputabili alla stazione appaltante;
- e) per l'affidamento di incarichi di alta professionalità ove la scelta del prestatore d'opera è basata su un rapporto fiduciario;
- f) per l'affidamento al medesimo fornitore di beni, servizi e lavori destinati al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelli acquisiti con precedente contratto, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse ad acquisire beni o servizi di natura o caratteristica differenti o il cui impiego e la cui manutenzione comporterebbe difficoltà o incompatibilità tecniche;
- g) per l'acquisizione di beni, servizi e lavori integrativi e/o complementari non previsti dal contratto originario, che si siano resi necessari per circostanze sopravvenute, a condizione che siano affidati allo stesso fornitore e non possono essere tecnicamente o economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano strettamente necessari per il completamento delle forniture e dei servizi e che il loro ammontare non superi il 50% dell'importo del contratto originario, fermo restando che l'importo complessivo non dovrà superare i limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- h) qualora la spesa stimata per beni e servizi e lavori non superi 3.000,00 (tremila/00) euro con esclusione dell'IVA.

ART. 8. – MODALITA' DI SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Gli operatori economici sono individuati nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenza tramite il ricorso a:

1) **Albo Fornitori in vigore presso Bar.S.A. S.p.A.** e al quale gli operatori economici potranno iscriversi ed essere accreditati, secondo la procedura predisposta ad hoc da Bar.S.A. S.p.A. e pubblicata sul sito istituzionale. Il ricorso all'albo garantisce "la qualificazione" e "la rotazione" degli operatori economici accreditati.

2) **Indagine di mercato** - nel caso risultasse impossibile l'individuazione del fornitore ricercato attraverso l'Albo Fornitori ovvero tale modalità sia ritenuta più idonea in relazione all'oggetto dell'acquisto.

La richiesta di offerta alle ditte individuate, deve essere inviata mediante lettera raccomandata o altro mezzo (fax, e-mail, etc.) e deve contenere, in linea di massima, i seguenti elementi:

- a. *l'oggetto del lavoro da eseguire, dei beni da fornire o del servizio da prestare;*
- b. *i requisiti necessari per l'ammissione e la documentazione da presentare;*
- c. *i termini e le modalità di presentazione dell'offerta;*
- d. *la data, l'ora e il luogo di apertura delle offerte;*
- e. *il criterio di scelta del contraente;*
- f. *l'importo a base d'asta, se prevedibile;*
- g. *l'eventuale clausola che preveda di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta congrua e valida;*

- h. le eventuali garanzie richieste a corredo dell'offerta;
- i. le eventuali penali con indicazione della misura delle stesse;
- j. i termini e le modalità di pagamento;
- k. i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso degli stessi;
- l. il nominativo del Responsabile del Procedimento;
- m. l'indicazione dei recapiti per la richiesta di informazioni e la data ultima per poterli richiedere;
- n. i casi di grave inadempimento;
- o. i termini e le modalità di consegna per servizi e forniture ovvero il termine di ultimazione per i lavori;

Relativamente ai lavori, alla lettera di invito dovranno essere allegati, il capitolato dei lavori e, ove necessario il DUVRI. Il capitolato, redatto dall'ufficio richiedente il lavoro dovrà contenere, quale contenuto minimo:

- a. l'oggetto dei lavori;
- b. le caratteristiche tecniche dei lavori da eseguire;
- c. le modalità di esecuzione dei lavori;
- d. i tempi per l'esecuzione dei lavori;
- e. i prezzi unitari per i lavori a misura ovvero l'importo globale per quelli a corpo;
- f. le condizioni di esecuzione.

Relativamente ai servizi e forniture, alla lettera di invito potranno essere allegati, il capitolato che, redatto dall'ufficio richiedente, dovrà contenere, quale contenuto minimo:

- a. l'oggetto del servizio o della fornitura;
- b. le caratteristiche tecniche del servizio o del bene da fornire;
- c. le modalità di esecuzione del servizio o di fornitura del bene;
- d. i tempi per la prestazione del servizio o per la consegna dei beni;
- e. le condizioni di esecuzione.

Nella determinazione dell'importo a base d'asta, Bar.S.A. S.p.A. si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato, del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), di eventuali tariffari di riferimento nonché di ogni altro elemento utile per la determinazione.

ART. 9. – MODALITA' DI VALUTAZIONE

Ai sensi dell'art. 77 comma 3 ultimo capoverso del D.Lgs. 50/2016, la commissione di valutazione (per aggiudicazioni al prezzo più basso) o la commissione giudicatrice (per aggiudicazioni con offerta economicamente più vantaggiosa) potrà essere costituita da componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione

Per acquisizioni di valore inferiore a 40.000,00 Euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e salvo che non lo richieda la specifica tipologia e/o complessità della procedura, la valutazione delle offerte è effettuata dal RUP e quindi non si applicano gli articoli 77 (commissione giudicatrice) e 97 (offerte anormalmente basse) del D.Lgs. 50/2016.

Per acquisizioni di valore uguale o superiore a 40.000 Euro, l'analisi delle offerte e la formulazione della proposta di aggiudicazione saranno **effettuate da una "Commissione di Valutazione"** composta da tre membri, scelti tra i dipendenti della stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione.

In ogni caso il Presidente della commissione deve essere obbligatoriamente un dirigente della stazione appaltante.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il valore della procedura è uguale o superiore a 40.000,00 Euro, l'analisi delle offerte e la formulazione della proposta di aggiudicazione saranno **effettuate da una "Commissione di Valutazione"** composta da tre membri, scelti tra i dipendenti della stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Di volta in volta il RUP potrà prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma

2 dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso non si potrà esercitare l'esclusione automatica quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

Quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una **Commissione Giudicatrice** composta da tre membri, scelti tra i dipendenti della stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione che comunque abbiano conoscenze riguardanti la procedura di cui trattasi. La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara o dalla lettera di invito.

ART. 10. – POTERI DI FIRMA

L'ordine di beni, servizi e lavori è perfezionato con Contratto/Ordine di Acquisto sottoscritto dal **Dirigente Delegato** in relazione ai poteri di firma attribuiti ovvero, dall'**Amministratore Unico** ove il Dirigente Delegato non abbia i necessari poteri.

Tali atti devono riportare i medesimi contenuti indicati nel bando di gara o nella lettera di invito ovvero i richiami espliciti a questi, e comunque devono contenere almeno i seguenti elementi:

- la descrizione dei beni, servizi, lavori, oggetto del contratto/ordine di acquisto;
- il prezzo a base d'asta;
- il ribasso offerto in sede di gara;
- l'ammontare degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (per i lavori);
- le modalità e termini di pagamento;
- le eventuali penali per la ritardata consegna o incompleta esecuzione;
- l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore.

ART. 11. - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'esame e la scelta delle offerte relative agli acquisti di beni e servizi e l'affidamento di lavori previsti dal presente Regolamento sono effettuate in base ad uno dei seguenti due criteri, secondo quanto statuito dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016:

- **offerta economicamente più vantaggiosa**, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, la professionalità, ecc. In questo caso, gli elementi da valutare per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato con indicazione puntuale dei criteri, dei subcriteri e dei punteggi da attribuire a ciascuno di essi. All'elemento prezzo non potrà mai essere attribuito un valore maggiore di 40 punti;
- **prezzo più basso**, qualora la fornitura dei beni, l'espletamento dei servizi o l'esecuzione di lavori oggetto del contratto debba essere conforme ad appositi capitolati tecnici ovvero alle dettagliate descrizioni contenute nella lettera di invito o nel bando di gara. Sono ammesse esclusivamente offerte in ribasso sui prezzi posti a base d'asta.

L'aggiudicazione viene effettuata dal **Responsabile Unico del Procedimento** su proposta della Commissione di Valutazione.

Non potranno essere attivate procedure di affidamento con il criterio del "prezzo più basso" se non nei casi previsti e disciplinati dall'art. 95 comma 4, lett. a) b) c) del D.Lgs. 50/2016. Per i servizi nei quali il peso della manodopera è superiore al 50% (c.d. servizi ad alta intensità di manodopera) si utilizzerà obbligatoriamente il criterio dell' "offerta economicamente più vantaggiosa" individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

ART. 12. – GARANZIE

Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ai 40.000,00 Euro, la lettera di invito potrà prevedere, ove il RUP lo ritenga necessario, la prestazione di una garanzia a corredo dell'offerta, c.d. "*cauzione provvisoria*", ai sensi e nella misura prevista dall'art. 93 del Codice.

Per lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore ai 40.000,00 Euro, il bando di gara o la lettera di invito dovranno obbligatoriamente prevedere la prestazione di una garanzia a corredo dell'offerta, c.d. "*cauzione provvisoria*", ai sensi e nella misura prevista dall'art. 93 del Codice.

All'aggiudicatario della procedura, a garanzia dei prodotti forniti o della regolare esecuzione dei servizi e dei lavori sarà richiesta, ove la procedura abbia previsto di prestare la c.d. "*cauzione provvisoria*", una garanzia la cui misura verrà determinata ai sensi dell'art. 103 del Codice e che, in ogni caso, non potrà essere inferiore al 10% dell'importo di aggiudicazione, c.d. "*cauzione definitiva*".

La cauzione provvisoria sarà svincolata entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva in favore delle ditte concorrenti non risultate aggiudicatrici. La cauzione definitiva sarà svincolata all'approvazione del certificato di collaudo o attestato di regolare esecuzione.

Sia la cauzione provvisoria che quella definitiva dovranno essere costituite mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa e dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta di Bar.S.A. S.p.A.. La cauzione provvisoria dovrà inoltre contenere l'impegno del fidejussore o assicuratore a costituire la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione.

ART. 13. - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI

Tutti i servizi e le forniture acquisiti nell'ambito del presente Regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare esecuzione secondo le condizioni che verranno indicate nel contratto o ordine di acquisto.

Tutti i lavori acquisiti nell'ambito del presente Regolamento sono soggetti a collaudo secondo le indicazioni che verranno indicate nel contratto o ordine di acquisto.

Il collaudo o l'attestazione di regolare esecuzione sono eseguiti direttamente da Responsabile dell'Ufficio richiedente. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro i termini stabiliti nell'ambito delle condizioni contrattuali. Tali verifiche non sono necessarie per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 20.000, al netto dell'IVA, ferma restando l'approvazione da parte del Responsabile di Servizio.

ART. 14. – SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E DI PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI UFFICI

L'Ufficio Contabilità provvede alle spese minimali necessarie per il funzionamento degli uffici e di piccola manutenzione delle sedi aziendali nei limiti di Euro 1.000,00 (mille/00) per ogni spesa e salvo che le richieste e le esigenze degli uffici non possano essere soddisfatte mediante gli acquisti effettuati con le normali procedure previste nel presente Regolamento. In ogni caso è assolutamente vietato scorporare artificialmente gli acquisti in più partite riguardanti il medesimo oggetto, allo scopo di sottoporli all'applicazione del presente regolamento.

ART. 15. – DURATA E RINNOVO DEI CONTRATTI

La durata del contratto può essere modificata esclusivamente se prevista nei documenti di gara un'opzione di proroga (c.d. proroga tecnica). In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Bar.S.A. S.p.A.

La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto originario agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per Bar.S.A. S.p.A.

In nessun caso è consentito il rinnovo tacito dei contratti.

ART. 16. – SUBAPPALTO

E' fatto espresso divieto all'Appaltatore di subappaltare a terzi l'esecuzione di tutto o parte delle forniture di beni, della prestazioni di servizi o l'esecuzione di lavori, senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente e nelle percentuali previste dalle normative vigenti.

ART. 17. – TRACCIABILITA' FINANZIARIA

Bar.S.A. S.p.A. è tenuta a rispettare e far rispettare al fornitore di beni, servizi o lavori, quanto previsto dalla legge n. 136/2010 e s.m.e.i. Pertanto nel contratto o ordine di acquisto dovrà essere riportato apposito richiamo al fornitore affinché provveda a riportare in fattura il CIG relativo alla procedura e le coordinate bancarie dedicate sulle quali effettuare i pagamenti.

ART. 18. - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'emanazione della Delibera di approvazione dell'Amministratore Unico di Bar.S.A. S.p.A. e dello stesso verrà data ampia pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet www.barsa.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" –sottosezione "Bandi e Gare".

E' abrogato integralmente il precedente regolamento delle spese in economia relativo all'acquisto di beni e servizi approvato con delibera del C.d.A. n. 208 del 22/12/2014.